

MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE

Patrocinio a spese dello stato. Applicabilità

Tribunale di Firenze, sez. II civile, sentenza 13/12/2016

Il Tribunale di Firenze, anche richiamando una propria precedente ordinanza, conferma l'**applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all'attività difensiva nei procedimenti di mediazione obbligatoria.**

La sentenza in esame afferma che, in assenza di espressa previsione normativa, i principi e le garanzie costituzionali impongono di includere la mediazione obbligatoria fra le procedure accidentali o comunque connesse a quelle giudiziali cui l'art. 75 del [d.p.r. 115 del 2002](#) estende l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato.

La fattispecie riguarda un difensore che chiede la liquidazione del compenso per l'attività di assistenza svolta nel procedimento di mediazione obbligatoria prodromico ad una domanda di scioglimento di comunione, procedimento conclusosi positivamente con un accordo fra le parti.

La motivazione addotta dal Tribunale di Firenze si fonda sui principi costituzionali e internazionali del giusto processo (artt. 2, 3 e 24 Cost. e art. 47 della Carta di Nizza), nonché sul [D.Lgs. n. 116 del 27 maggio 2005](#), attuativo della dir. 2002/8/CE in tema di *Legal Aid*. Il Tribunale pone in luce come l'art. 10 del predetto decreto legislativo (pur se con esclusivo riferimento alle controversie transfrontaliere) espressamente estenda l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato a **tutti i procedimenti di conciliazione stragiudiziale** che siano configurati dalla legge come **obbligatori**.

Sulla base dei principi costituzionali e di evidenti ragioni di equità, il Tribunale, qualifica tale norma come espressione di un principio generale, come tale utilizzabile nell'interpretazione di altri casi analoghi e quindi anche ai casi di mediazione obbligatoria conclusisi positivamente con il raggiungimento di un accordo transattivo fra le parti.

[il-patrocinio-a-spesse-dello-stato-si-applica-anche-alla-mediazione-obbligatoria.pdf](#)